

# **BGer 7B\_293/2026 vom 7. April 2026**

Bundesgericht, 2026-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B\\_293\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_293_2026)

FR: TF 7B\_293/2026 du 7 avril 2026

IT: TF 7B\_293/2026 del 7 aprile 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).

#### **E. 1.1**

Secondo l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto ( DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 7B\_25/2026 del 9 marzo 2026 consid. 1.2 e rinvii).

#### **E. 1.2**

In concreto, il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dalla LTF e sfugge pertanto a un esame di merito. La Corte cantonale ha accertato che il decreto d'accusa del 4 settembre 2025 è stato intimato al ricorrente, tramite invio raccomandato, lo stesso giorno. Ha inoltre accertato che, secondo il tracciamento degli invii postali, l'atto è stato recapitato allo sportello in data 6 settembre 2025 alle ore 10:10. Secondo la Corte cantonale, il termine di dieci giorni ex art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione ha iniziato a decorrere il 7 settembre 2025 ed è giunto a scadenza il 16 settembre 2025. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che l'opposizione inoltrata dal ricorrente con scritto datato 21 settembre 2025 e spedito il 22 settembre 2025 dev'essere considerata tardiva.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare che la Corte cantonale avrebbe applicato "in modo rigidamente formalistico le norme sui termini procedurali". Così facendo, egli perde di vista che il fatto di sanzionare il mancato rispetto di un termine non costituisce un formalismo eccessivo ( DTF 149 IV 196 consid. 1.1, 97 consid. 2.1; sentenza 6B\_962/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 2.2 e rinvii). In concreto, inoltre, il ricorrente nemmeno dimostra con una motivazione conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 6B\_888/2025 del 24 marzo 2026 consid. 2.3.2; 7B\_1064/2023 del 5 marzo 2026 consid. 2.3.1) perché la Corte cantonale avrebbe violato l' art. 6 CEDU , il principio della proporzionalità o la "buona fede procedurale".

Peraltro, l'autorità precedente ha ritenuto che quanto asserito dal ricorrente risultava inidoneo a giustificare la restituzione del termine per presentare opposizione giusta l' art. 94 CPP . Orbene, su questo punto centrale il ricorrente sorvola completamente.

### **E. 2**

Manifestamente non motivato conformemente alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie, comunque ridotte ( art. 65 cpv. 2 LTF ), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.